

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Sunto dell'atto di motivi aggiunti nel ricorso R.G. 730/2018, proposto dal sig. Alessandro Ogliaro contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pendente dinanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-bis.

1. Il sig. Alessandro Ogliaro, patrocinato dall'avv. Teodosio Pafundi e domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale n. 5697, ha presentato motivi aggiunti nel ricorso R.G. 730/2018 del T.A.R. Lazio, sede di Roma, proposto contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per ottenere l'annullamento del giudizio di non idoneità assunto dalla Commissione per gli accertamenti sanitari relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale ed, in via subordinata, del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative" - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico.

2. Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, il sig. Ogliaro ha appreso la pubblicazione - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, recante l'approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al relativo verbale della Commissione esaminatrice.

In particolare, il Comando Generale ha adottato:

- dapprima, il decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC, di cui costituisce parte integrante il verbale della Commissione esaminatrice n. 37 del 1°12.2017;

- successivamente, il decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, di cui costituisce parte integrante il verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11.12.2017, che ha abrogato e sostituito il precedente decreto del 4.12.2017 cit., apportando alcune rettifiche agli errori materiali inficianti quest'ultimo.

3. Trattandosi di provvedimenti strettamente consequenziali rispetto al giudizio di non idoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere (ed alla conseguente esclusione

dello stesso dal concorso) ed a tutti gli atti già oggetto dell'impugnativa principale, il sig. Ogliaro ha chiesto l'annullamento di tali provvedimenti, deducendone l'illegittimità in via derivata per le medesime ragioni e censure introdotti in sede di ricorso, vale a dire:

- nei confronti del verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11, della Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari, con il quale il sig. Ogliaro è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere:

I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza;

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti sanitari.

- In via subordinata. Nei confronti del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative" - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico:

III) Eccesso di potere per contraddittorietà interna e manifesta illogicità.

4. I motivi aggiunti sono stati notificati - quale controinteressato - al sig. Valerio Arato, risultato idoneo all'esito della procedura selettiva.

Sulla scorta di tali domande, il sig. Ogliaro ha assunto le seguenti conclusioni:

"si chiede l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, l'annullamento - previa sospensione cautelare - dei provvedimenti meglio individuati nell'epigrafe e nel testo del ricorso. Con il favore di onorari e spese di giudizio".

5. Unitamente ai motivi aggiunti ed in considerazione della mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare proposta con l'impugnativa principale, il sig. Ogliaro ha reiterato l'istanza di concessione di una misura cautelare collegiale finalizzata ad ottenere la propria riammissione con riserva, mediante ordine rivolto alle Amministrazione di sottoporlo nuovamente agli accertamenti sanitari.

6. Con ordinanza 13.3.2018, n. 2843, il T.A.R. Lazio - sul rilievo che *“la motivazione escludente ... si connota per evidenti tratti di genericità, utilizzando una formula sintetica e stereotipata che non evidenzia gli aspetti, asseritamente pregiudizievoli, propri del ricorrente, ma, invero, riferibili indifferentemente per ogni candidato* - ha disposto una verifica tecnica in ordine al giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso, incaricando dello svolgimento l'Istituto di Medicina Aerospaziale e fissando per il prosieguo della trattazione l'udienza in camera di consiglio del 7.5.2018.

7. Le risultanze della verifica tecnica hanno confermato le censure dedotte dal sig. Ogliaro (in particolare, la carenza e l'irragionevolezza motivazionale del provvedimento escludente), posto che l'Istituto di Medicina Aerospaziale ha espresso il giudizio diagnostico di *“Attuale Obiettività Psichiatrica negativa con attribuzione del codice 01 con profilo PST”*.

8. All'udienza in camera di consiglio del 7.5.2018, il T.A.R. Lazio - rilevata la necessità di integrare il contraddittorio - ha onerato il sig. Ogliaro della notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, mediante l'inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri di: *“- un sunto del ricorso, originario, dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni; - gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari”*. A tal fine, il T.A.R. Lazio ha concesso il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, assegnando altresì l'ulteriore termine perentorio di 30 giorni dal completamento delle formalità di notificazione per il deposito della documentazione attestante il rispetto del suddetto incumbente.

Infine, il T.A.R. Lazio ha fissato per il prosieguo l'udienza in camera di consiglio del 10.10.2018.

Torino, 5 luglio 2018

avv. Teodosio Pafundi